



Città Metropolitana di Genova
Direzione Ambiente, Ambiti Naturali e Trasporti
Servizio Energia, Aria e Rumore
Ufficio Impianti Termici

**Regolamento recante criteri e procedure per
l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni
sugli impianti termici degli edifici, ai sensi del
D.Lgs. 192/05 ss.mm.ii. e del D.P.R. 74/2013**

Agg. Giugno 2015

INDICE

ART. 1 OGGETTO E FINALITÀ	5
ART. 2 RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI.....	6
ART. 3 DEFINIZIONI	8
ART. 4 AMBITO DI APPLICAZIONE.....	13
ART. 5 SOGGETTI RESPONSABILI DI IMPIANTO - OBBLIGHI.....	14
ART. 6 INSTALLATORI E MANUTENTORI - OBBLIGHI.....	16
ART. 7 TRASMISSIONE RAPPORTI DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA	17
ART. 8 FINALITA' DI ACCERTAMENTI ED ISPEZIONI	19
ART. 9 REQUISITI PER ISPETTORI DELL'ENTE	20
ART. 10 REQUISITI PER ISPETTORI APPARTENENTI AD ORGANISMI ESTERNI.....	21
ART. 11 ESECUZIONE DI ACCERTAMENTI ED ISPEZIONI	22
ART. 12 RISCONTRI NELL'EFFETTUAZIONE DELLE ISPEZIONI.....	29
ART. 13 ULTERIORI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLE ISPEZIONI DI CONTROLLO	33
ART. 14 CHIUSURA FORZATA DELL'IMPIANTO	34
ART. 15 CONTESTAZIONE DELLE VIOLAZIONI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	35
ART. 16 CONTROLLO DELLA TEMPERATURA INTERNA DEI LOCALI.....	37
ART. 17 COMUNICAZIONI.....	38
ART. 18 NORME TRANSITORIE	39
ART. 19 NORMA FINALE	41

Allegati:

Tabella A Cadenza dei controlli di efficienza energetica e trasmissione del rapporto

Tabella B Importo dei contributi (bollini)

Tabella C Accertamenti e cadenza delle ispezioni sugli impianti termici

Tabella D Tariffe ispezioni con addebito

ART. 1 OGGETTO E FINALITÀ

1.1 Premessa

1. Il presente Regolamento, ai sensi della Legge 9 gennaio 1991 n. 10, del relativo Regolamento di attuazione D.P.R. 26 Agosto 1993 n. 412 e ss.mm.ii., nonché di quanto disposto dal d.lgs. 19 agosto 2005 n. 192, come modificato dal d.lgs. 29 dicembre 2006 n. 311 (nel seguito rispettivamente d.lgs. 192/05 e d.lgs. 311/06) e del D.P.R. 16/04/2013 n. 74 (nel seguito D.P.R. n. 74/2013) nonché dal D.M. 10 febbraio 2014, disciplina le procedure per l'esecuzione dei controlli e delle ispezioni sugli impianti termici degli edifici, riguardanti lo stato di esercizio e di manutenzione ai fini del contenimento dei consumi energetici.

1.2 Oggetto dei controlli

1. In particolare il presente Regolamento disciplina le procedure, modalità e termini per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni sugli impianti termici da effettuarsi su tutto il territorio di competenza della Città Metropolitana di Genova (nel seguito Autorità competente¹), in relazione a:
 - l'effettivo stato di esercizio e di manutenzione, ai fini del contenimento dei consumi energetici, degli impianti termici civili destinati alla climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, nel seguito indicati con la dicitura "impianti termici", in osservanza degli adempimenti stabiliti dal Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
 - la rispondenza degli impianti termici civili relativamente alla conformità alle caratteristiche tecniche, nonché alla idoneità al rispetto dei valori limite di emissione, così come definiti dalle norme in materia ambientale, secondo quanto disposto nel Titolo II della Parte V del d.lgs. 3 aprile 2006, n°152 e ss.mm.ii.

1.3 Esecuzione dei controlli

1. Ai sensi dell'art. 31, comma 3 della Legge 10/1991, la Città Metropolitana di Genova effettua le attività di accertamento ed ispezione, con proprio personale o mediante affidamento del servizio a organismi esterni pubblici e/o privati, dei quali sia stata verificata la qualifica e l'indipendenza secondo quanto riportato nell'allegato C del D.P.R. n.74/2013.

¹ Le autorità competenti ed il relativo territorio, sono individuate dalle Regioni, con un apposito provvedimento, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs 192/05 e ss.mm.ii. e dell'art. 283, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

ART. 2 RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI

1. La normativa di riferimento per l'attività di ispezione e controllo sull'effettivo stato di esercizio e di manutenzione degli impianti termici ai fini del contenimento dei consumi energetici è di seguito elencata:
 - LEGGE 9 gennaio 1991, n. 10 recante “Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”.
 - DPR 26 agosto 1993, N. 412 recante “Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10” e ss.mm.ii.
 - D. MINISTERIALE 6 agosto 1994 recante Recepimento delle norme UNI attuative del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante il regolamento per il contenimento dei consumi di energia degli impianti termici degli edifici, e rettifica del valore limite del fabbisogno energetico normalizzato.
 - D. PRESIDENTE della REPUBBLICA 21 dicembre 1999, n. 551 recante Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia.
 - LEGGE 1° marzo 2002, n. 39 recante Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee - Legge comunitaria 2001.
 - DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192 recante Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia - e ss.mm.ii.
 - d.lgs. 29 Dicembre 2006 n. 311 recante Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo n. 192 del 2005, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia.
 - L. R. 29 maggio 2007, n. 22 recante “Norme in materia di energia”
 - L. R. 30 luglio 2012, n. 23 recante “Modifiche alla legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia) in attuazione della direttiva 2010/31/UE del parlamento europeo e [...]”
 - Deliberazione Giunta Regionale 28 novembre 2008 n. 1573 recante “Linee guida inerenti la periodicità delle operazioni di controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici”
 - D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 recante “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192”.
 - DECRETO DEL MINISTERIALE 10 febbraio 2014 contenente i modelli di libretto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al DPR 74/13.
 - Disposizioni e criteri per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici – approvato dalla Regione Liguria con D.G.R. n. 1673 del 22-12-2014.

2. La normativa di riferimento in materia ambientale, per la verifica degli impianti termici relativamente alla conformità alle caratteristiche tecniche, nonché alla idoneità al rispetto dei valori limite di emissione, è qui richiamata:
 - d.lgs. 3 aprile 2006, n°152 recante “Norme in materia ambientale” - Parte V, Titolo II - e ss.mm.ii.
 - d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128 recante “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell’articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69” e ss.mm.ii.

3. Quanto indicato nel presente articolo è integrato da ulteriori norme tecniche di riferimento, qui non specificate.

ART. 3 DEFINIZIONI

1. Le principali definizioni inerenti l'attività di ispezione e controllo sull'effettivo stato di esercizio e di manutenzione degli impianti termici ai fini del contenimento dei consumi energetici, sono attualmente stabilite dalla normativa vigente sopra richiamata; si riportano esplicitamente le seguenti, contenute nell'articolo 2, comma 1, e nell'Allegato A del d.lgs. 192/2005 e ss.ii.mm.
 - accertamento: è l'insieme delle attività di controllo pubblico diretto ad accertare in via esclusivamente documentale che il progetto delle opere e gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti;
 - autorità competente: l'autorità responsabile dei controlli, degli accertamenti e delle ispezioni o la diversa autorità indicata dalla legge regionale, come indicato all'art. 283, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - climatizzazione invernale: fornitura di energia termica utile agli ambienti dell'edificio per mantenere condizioni prefissate di temperatura ed eventualmente, entro limiti prefissati, di umidità relativa;
 - climatizzazione estiva: compensazione degli apporti di energia termica sensibile e latente per mantenere all'interno degli ambienti condizioni di temperatura a bulbo secco e umidità relativa idonee ad assicurare condizioni di benessere per gli occupanti;
 - cogenerazione: produzione simultanea, nell'ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica e/o meccanica, a partire dai combustibili primari, nel rispetto di determinati criteri qualitativi di efficienza energetica, rispondente ai requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011;
 - combustione: processo mediante il quale l'energia chimica contenuta in sostanze combustibili viene convertita in energia termica utile in generatori di calore (combustione a fiamma) o in energia meccanica in motori endotermici;
 - conduttore di impianto termico: operatore, dotato di idoneo patentino nei casi prescritti dalla legislazione vigente, che esegue le operazioni di conduzione di un impianto termico;
 - conduzione di impianto termico: insieme delle operazioni necessarie per il normale funzionamento dell'impianto termico, che non richiedono l'uso di utensili né di strumentazione al di fuori di quella installata sull'impianto;
 - contratto servizio energia: è un contratto che nell'osservanza dei requisiti e delle prestazioni di cui al paragrafo 4 del d.lgs. 30 maggio 2008, n. 115, disciplina l'erogazione dei beni e servizi necessari alla gestione ottimale e al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia;
 - controllo: verifica del grado di funzionalità ed efficienza di un apparecchio o di un impianto termico eseguita da operatore abilitato ad operare sul mercato, sia al fine dell'attuazione di eventuali operazioni di manutenzione e/o riparazione sia per valutare i risultati conseguiti con dette operazioni;
 - esercizio: attività che dispone e coordina, nel rispetto delle prescrizioni relative alla sicurezza, al contenimento dei consumi energetici e alla salvaguardia dell'ambiente, le attività relative all'impianto termico, come la conduzione, la manutenzione e il controllo, e altre operazioni per specifici componenti d'impianto;

- fluido termovettore: fluido mediante il quale l'energia termica viene trasportata all'interno dell'edificio, fornita al confine energetico dell'edificio oppure esportata all'esterno;
- generatore di calore o caldaia: è il complesso bruciatore-caldaia che permette di trasferire al fluido termovettore il calore prodotto dalla combustione;
- impianto termico: impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.
- impianto termico di nuova installazione: è un impianto termico installato in un edificio di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio precedentemente privo di impianto termico;
- ispezioni sugli impianti termici: interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti da esperti qualificati incaricati dalle autorità pubbliche competenti, mirato a verificare che gli impianti rispettino le prescrizioni del regolamento;
- locale tecnico: ambiente utilizzato per l'allocazione di caldaie e macchine frigorifere a servizio di impianti di climatizzazione estivi e invernali con i relativi complementi impiantistici elettrici e idraulici, accessibile solo al responsabile dell'impianto o al soggetto delegato;
- macchina frigorifera: nell'ambito del sottosistema di generazione di un impianto termico, è qualsiasi tipo di dispositivo (o insieme di dispositivi) che permette di sottrarre calore al fluido termovettore o direttamente all'aria dell'ambiente interno climatizzato anche mediante utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;
- manutenzione: insieme degli interventi necessari, svolti da tecnici abilitati operanti sul mercato, per garantire nel tempo la sicurezza e la funzionalità e conservare le prestazioni dell'impianto entro i limiti prescritti;
- manutenzione ordinaria dell'impianto termico: sono le operazioni previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente;
- manutenzione straordinaria dell'impianto termico: sono gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico;
- occupante: è chiunque, pur non essendone proprietario, ha la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un edificio e dei relativi impianti tecnologici;
- organismo esterno: è un soggetto individuato dall'autorità competente per la realizzazione del sistema delle ispezioni e degli accertamenti che deve possedere i requisiti minimi, professionali e di indipendenza di cui all'allegato C al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74;
- personale incaricato delle verifiche ispettive (ispettore): è personale esperto incaricato dalle autorità competenti per l'effettuazione di accertamenti e ispezioni sugli impianti

termici, che deve possedere i requisiti di cui all'allegato C al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, l'ispettore può operare come parte dell'organismo esterno con cui l'autorità competente stipula un'apposita convenzione;

- pompa di calore: è un dispositivo o un impianto che sottrae calore dall'ambiente esterno o da una sorgente di calore a bassa temperatura e lo trasferisce all'ambiente a temperatura controllata;
- potenza termica convenzionale di un generatore di calore: è la potenza termica del focolare diminuita della potenza termica persa al camino in regime di funzionamento continuo; l'unità di misura utilizzata è il kW;
- potenza termica del focolare di un generatore di calore: è il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato; l'unità di misura utilizzata è il kW;
- potenza termica utile nominale: potenza termica utile a pieno carico dichiarata dal fabbricante che il generatore di calore può fornire in condizioni nominali di riferimento;
- potenza termica utile di un generatore di calore: è la quantità di calore trasferita nell'unità di tempo al fluido termovettore; l'unità di misura utilizzata è il kW;
- proprietario dell'impianto termico: è il soggetto che, in tutto o in parte, è proprietario dell'impianto termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario dal presente regolamento sono da intendersi riferiti agli amministratori;
- rapporto di controllo di efficienza energetica (o rapporto di controllo tecnico): è il rapporto redatto dall'operatore al termine delle operazioni di controllo ed eventuale manutenzione di un impianto termico che riporta gli esiti dello stesso come prescritto dall'art. 8 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74;
- rapporto di prova: è il documento che l'ispettore deve compilare al termine della verifica in campo di un impianto che riporta tutte le informazioni sugli esiti dell'ispezione, i modelli di rapporti di prova distinti per tipologia di impianto sono riportati nell'allegato 8;
- rendimento di combustione o rendimento termico convenzionale: di un generatore di calore è il rapporto tra la potenza termica convenzionale e la potenza termica del focolare;
- rendimento globale medio stagionale dell'impianto termico: è il rapporto tra il fabbisogno di energia termica utile per la climatizzazione invernale e l'energia primaria delle fonti energetiche, ivi compresa l'energia elettrica dei dispositivi ausiliari, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio. Ai fini della conversione dell'energia elettrica in energia primaria si considera il valore di riferimento per la conversione tra kWh elettrici e MJ definito con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al fine di tener conto dell'efficienza media di produzione del parco termoelettrico, e i suoi successivi aggiornamenti;
- rendimento di produzione medio stagionale: è il rapporto tra l'energia termica utile generata ed immessa nella rete di distribuzione e l'energia primaria delle fonti energetiche, compresa l'energia elettrica, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio. Ai fini della conversione dell'energia elettrica in energia primaria si considera il valore di riferimento per la conversione tra kWh elettrici e MJ definito con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al fine di tener conto dell'efficienza media di produzione del parco termoelettrico, e i suoi successivi aggiornamenti;
- rendimento termico utile di un generatore di calore: è il rapporto tra la potenza termica utile e la potenza termica del focolare;
- responsabile dell'impianto termico: l'occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali; il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali

non locate; l'amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio; il proprietario o l'amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche; il terzo responsabile nei limiti previsti dall'art. 6 del D.P.R. n. 74/2013;

- ristrutturazione di un impianto termico: è un insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione ed emissione del calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari, o parti di edificio, in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall'impianto termico centralizzato
- scheda identificativa dell'impianto: è la scheda presente nei libretti di impianto che riassume i dati salienti dello stesso e che va inviata all'autorità competente o all'organismo esterno a cura dei soggetti di cui all'art. 7, comma 1 del d.lgs. 192/05 e ss.mm.ii.;
- servizi energetici degli edifici:
 - a) *climatizzazione invernale*: fornitura di energia termica utile agli ambienti dell'edificio per mantenere condizioni prefissate di temperatura ed eventualmente, entro limiti prefissati, di umidità relativa;
 - b) *produzione di acqua calda sanitaria*: fornitura, per usi igienico sanitari, di acqua calda a temperatura prefissata ai terminali di erogazione degli edifici;
 - c) *climatizzazione estiva*: compensazione degli apporti di energia termica sensibile e latente per mantenere all'interno degli ambienti condizioni di temperatura a bulbo secco e umidità relativa idonee ad assicurare condizioni di benessere per gli occupanti;
- sistema di condizionamento d'aria: e' il complesso di tutti i componenti necessari per un sistema di trattamento dell'aria, attraverso il quale la temperatura e' controllata o può essere abbassata, eventualmente in combinazione con il controllo della ventilazione, dell'umidità e della purezza dell'aria;
- soggetto esecutore: autorità competente o organismo esterno delegato all'esecuzione degli accertamenti ed ispezioni sugli impianti termici degli edifici;
- sostituzione di un generatore di calore: è la rimozione di un vecchio generatore e l'installazione di un altro nuovo, di potenza termica non superiore di più del 10% della potenza del generatore sostituito, destinato a erogare energia termica alle medesime utenze;
- sottosistema di generazione: apparecchio o insieme di più apparecchi o dispositivi che permette di trasferire, al fluido termovettore o direttamente all'aria dell'ambiente interno climatizzato o all'acqua sanitaria, il calore derivante da una o più delle seguenti modalità:
 - a) *prodotto dalla combustione*;
 - b) *ricavato dalla conversione di qualsiasi altra forma di energia (elettrica, meccanica, chimica, derivata da fenomeni naturali quali ad esempio l'energia solare, etc.)*;
 - c) *contenuto in una sorgente a bassa temperatura e riqualificato a più alta temperatura*;
 - d) *contenuto in una sorgente ad alta temperatura e trasferito al fluido termovettore*;
- teleriscaldamento o teleraffrescamento: distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento o il raffrescamento di spazi, per processi di lavorazione e per la fornitura di acqua calda sanitaria;

- terzo responsabile dell'impianto termico: l'impresa che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di capacità tecnica, economica e organizzativa adeguata al numero, alla potenza e alla complessità degli impianti gestiti, è delegata dal responsabile ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della conduzione, del controllo, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici;
 - unità cogenerativa: unità comprendente tutti i dispositivi per realizzare la produzione simultanea di energia termica ed elettrica, rispondente ai requisiti di cui al decreto 4 agosto 2011;
 - unità di micro-cogenerazione: unità di cogenerazione con potenza elettrica nominale inferiore a 50 kW rispondente ai requisiti di cui al decreto 4 agosto 2011;
 - valori nominali delle potenze e dei rendimenti: sono i valori di potenza massima e di rendimento di un apparecchio specificati e garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo.
2. Le principali definizioni inerenti la conformità degli impianti termici civili alle norme in materia ambientale, sono attualmente stabilite dalla normativa vigente sopra richiamata, fra le quali si riportano esplicitamente le seguenti, con riferimento al d.lgs. n°152/2006 e ss.ii.mm.
- impianto termico civile: “impianto termico la cui produzione di calore è esclusivamente destinata, anche in edifici ad uso non residenziale, al riscaldamento o alla climatizzazione invernale o estiva di ambienti o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari; l'impianto termico civile è centralizzato se serve tutte le unità dell'edificio o di più edifici ed è individuale negli altri casi” .
 - valore di soglia: “la potenza termica nominale dell'impianto pari a 0,035 MW” (35 kW).
 - autorità competente: “l'autorità responsabile dei controlli, gli accertamenti e le ispezioni previsti dall'articolo 9 e dall'allegato L del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192, e dal d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 o la diversa autorità indicata dalla legge regionale”.

Quanto indicato al presente articolo è integrato dalle ulteriori definizioni e note riportate nella normativa vigente nonché da successive modifiche intervenute con legge o regolamento statale o regionale che si intendono automaticamente recepite nel presente Regolamento.

ART. 4 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Sono soggetti alle operazioni di manutenzione e di controllo dell'efficienza energetica, come stabilito dagli artt. 7 e 8 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 412 (nel seguito DPR 74/2013) , tutti gli impianti termici individuali o centralizzati, destinati alla climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e/o alla produzione di acqua calda sanitaria centralizzata, così come definiti all'art. 1, comma f) del D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412 (nel seguito DPR 412/93) ed all'art. 2, comma 1, l -tricies) del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192 (nel seguito d.lgs. 192/05).

2. Sono soggetti alle ispezioni gli impianti termici, sia autonomi che centralizzati, alimentati a combustibile gassoso, liquido o solido non rinnovabile, aventi le seguenti caratteristiche:
 - a) impianti di *climatizzazione invernale* con potenza termica utile nominale complessiva non minore di 10 kW ;
 - b) impianti di *climatizzazione estiva* con potenza termica utile nominale complessiva non minore di 12 kW;
 - c) impianti per la *produzione di acqua calda sanitaria* di potenza termica utile nominale complessiva non minore di 10 kW, con esclusione di quelli al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.

3. Sono soggetti a conformità alle norme in materia ambientale, in relazione alle caratteristiche tecniche degli impianti nonché al rispetto dei valori limite di emissione, così come definiti agli artt. 284, 285 e 286 del d.lgs. 3 aprile 2006, n°152 e ss.mm.ii., gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia di 35 kW e ricadenti nel Titolo II della Parte V del sopra richiamato d.lgs. 152/06.

ART. 5 SOGGETTI RESPONSABILI DI IMPIANTO - OBBLIGHI

1. Ai sensi dell'art 7 del d.lgs. 192/05, il proprietario, il conduttore, l'amministratore di condominio o, per essi un terzo che se ne assuma la responsabilità, hanno l'obbligo di provvedere all'esecuzione degli interventi di controllo e di manutenzione atti a mantenere in esercizio gli impianti termici; inoltre, ai sensi dell'art. 11 commi. 1 e 2 del DPR 412/93 l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici sono affidati al proprietario o ai proprietari ovvero all'Amministratore nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso che il proprietario sia soggetto diverso da persona fisica; nel caso di unità immobiliare dotata di impianto termico individuale, la figura dell'occupante a qualsiasi titolo dell'unità immobiliare stessa subentra, per la durata dell'occupazione, alla figura del proprietario nell'onere di adempiere agli obblighi previsti dalla legge e nelle connesse responsabilità limitatamente all'esercizio, alla manutenzione dell'impianto termico ed alle verifiche periodiche.
2. I predetti soggetti hanno facoltà di delegare l'onere dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici ad una ditta del settore di comprovata capacità tecnica, economica ed organizzativa, che se ne assuma la responsabilità; il ruolo, le prerogative e gli obblighi di tale soggetto (nel prosieguo detto "terzo responsabile") sono disciplinati dall'art. 11 comma 1, 2 e 3 del DPR 412/93 e dall'art. 6 del DPR n. 74/2013.
3. In particolare l'assunzione, la rinuncia o la revoca dell'incarico di "terzo responsabile" dovranno essere comunicate all'Autorità Competente, entro i termini stabiliti dall'art. 6, comma 5, del DPR n. 74/2013 ed annotate negli appositi spazi predisposti nel libretto d'impianto, con le modalità previste dal suddetto articolo di legge.
4. Nel caso di impianti termici con potenza nominale al focolare superiore a 350 kW, il terzo responsabile deve essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, o attestazione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207, nelle categorie OG 11, impianti tecnologici, oppure OS 28.
5. Nel caso di impianti termici di potenza nominale al focolare superiore ai 350 kW, la mancanza dei requisiti di cui al precedente comma rende nulla a tutti gli effetti la delega di terzo responsabile.
6. Il responsabile dell'impianto è tenuto a provvedere ed aggiornare il Libretto di impianto per la climatizzazione (Allegato I al DM 10 febbraio 2014). In caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'unità immobiliare i libretti di impianto devono essere consegnati all'avente causa, debitamente aggiornati, con gli eventuali allegati. I precedenti libretti di impianto o libretti di centrale sono conservati dal responsabile dell'impianto per almeno 5 anni dalla data di sostituzione e in caso di dismissione dell'impianto. .
7. Nel caso di impianti termici di nuova installazione, o sottoposti a ristrutturazione e in caso di sostituzione dei generatori di calore, la compilazione iniziale o l'aggiornamento del libretto di impianto deve essere effettuata all'atto della prima messa in servizio, previo rilevamento dei parametri di combustione e verifica della sicurezza e funzionalità dell'impianto, da parte della ditta installatrice o chi da essa delegato, abilitato ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37
8. I soggetti responsabili hanno l'obbligo di far eseguire sull'impianto termico le verifiche periodiche previste dalla legge secondo le modalità e le tempistiche riportate nella Tabella A - Cadenza dei controlli di efficienza energetica e trasmissione del rapporto - del presente Regolamento, nonché tutte le manutenzioni straordinarie che si rendano necessarie al fine di minimizzare il consumo energetico e garantire il funzionamento in sicurezza dell'impianto stesso, provvedendo nel contempo a mantenere aggiornato il libretto di impianto; i soggetti

responsabili hanno inoltre, l'obbligo di gestire l'impianto nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza e di salvaguardia ambientale e devono avere cura di accertarsi che i soggetti, cui sono affidate le operazioni relative alle manutenzioni ed alle verifiche periodiche sull'impianto termico, possiedano tutti i requisiti richiesti dalle vigenti normative.

9. Il manutentore o terzo responsabile incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti termici, esegue dette operazioni a regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente. Al termine, ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico (rapporto di controllo di efficienza energetica), conformemente ai modelli previsti dalle norme vigenti in relazione alle tipologie e potenzialità dell'impianto, da rilasciare al responsabile dell'impianto che lo conserva allegandolo al libretto di impianto; il responsabile dell'impianto sottoscrive l'originale e le copie necessarie del rapporto di controllo di efficienza energetica per presa visione.
10. I soggetti responsabili d'impianto hanno inoltre l'obbligo di consentire l'effettuazione delle visite di controllo che la Città Metropolitana di Genova dispone sugli impianti termici secondo quanto previsto dall'art. 31 legge 10/91 e dall'art. 9 del DPR 74/2013 firmando, per presa visione, il rapporto di ispezione compilato al termine delle operazioni, nonché di provvedere ad effettuare sull'impianto, ove richiesto, tutti gli interventi prescritti nel corso delle suddette visite al fine di sanare eventuali non conformità riscontrate.
11. In caso di riattivazione di impianto disattivato, i soggetti responsabili hanno inoltre l'obbligo di richiedere l'intervento del manutentore che verifichi ed attesti il regolare funzionamento dell'impianto/generatore, anche in termini di efficienza energetica.

ART. 6 INSTALLATORI E MANUTENTORI - OBBLIGHI

1. Le operazioni di controllo e manutenzione dell'impianto devono essere eseguite da imprese abilitate ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 conformemente alle prescrizioni e con la periodicità previste nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione, rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente (D.P.R. 74/2013, art. 7, comma 1), nonché sulla base di eventuali prescrizioni aggiuntive del progettista.
2. Come previsto all'art. 7, comma 2 del D.P.R. 74/2013, qualora l'impresa installatrice non abbia fornito istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo e manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche fornite dal fabbricante.
3. Ai sensi dell'art. 7, comma 3 del D.P.R. 74/2013, le operazioni di controllo e manutenzione di apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili né reperibili le istruzioni del fabbricante, devono essere eseguite secondo quanto previsto dalle normative UNI e CEI e dalla buona regola tecnica.
4. In occasione della prima operazione di controllo e manutenzione programmata successivamente all'entrata in vigore delle disposizioni del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 febbraio 2014, è obbligatoria la compilazione del nuovo libretto di impianto termico conforme ai modelli di cui all'allegato I del medesimo D.M. 10 febbraio 2014. Tale libretto è, a tutti gli effetti, sostitutivo del precedente che deve essere comunque conservato come documentazione di impianto, per mantenere traccia delle azioni eseguite antecedentemente sull'impianto.
5. l'installatore e/o l'operatore incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti termici (manutentore) è tenuto a:
 - a) redigere e sottoscrivere, in caso di realizzazione di nuovo impianto o di ristrutturazione di impianto esistente, la dichiarazione di conformità, consegnandone copia al Responsabile di impianto. Per interventi che prevedano la sola sostituzione di componenti rilevanti di un impianto esistente (es. mera sostituzione di caldaia), la dichiarazione di conformità va redatta limitatamente alle modifiche apportate, restando valida, per le parti dell'impianto non interessate dall'intervento, la dichiarazione rilasciata dall'installatore che ne è stato realizzatore;
 - b) redigere e rendere noto, in forma scritta, al Responsabile di impianto, nell'ambito delle rispettive responsabilità ed in riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi:
 - l'elenco delle operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto da loro installato o mantenuto, al fine di garantire la sicurezza delle persone e delle cose;
 - la frequenza con cui le suddette operazioni vanno effettuate.
 - c) eseguire dette operazioni su incarico del Responsabile di impianto, nel rispetto della normativa vigente ed a regola d'arte e, al termine di ogni intervento, redigere e sottoscrivere il rapporto di manutenzione in duplice copia. Il Responsabile di impianto sottoscrive il rapporto per presa visione, trattenendone una copia che allega alla documentazione di impianto (libretto);
 - d) provvedere ad aggiornare, in occasione di ogni intervento di controllo e manutenzione, il libretto di impianto.

ART. 7 TRASMISSIONE RAPPORTI DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA

- 1 Il controllo di efficienza energetica degli impianti termici viene effettuato, in applicazione dell'art. 8 comma 5, del D.P.R. 74/2013 e secondo i rispettivi rapporti di controllo di efficienza energetica, con le cadenze riportate nella successiva tabella A - Cadenza dei controlli di efficienza energetica e trasmissione del rapporto - e deve essere eseguito in occasione di uno degli interventi di controllo e manutenzione.
- 2 L'operatore abilitato, incaricato della manutenzione degli impianti termici, al termine delle operazioni di controllo di efficienza energetica ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo di efficienza energetica, conforme ai modelli stabiliti dalle norme vigenti in relazione alle tipologie e potenzialità dell'impianto, da rilasciare al responsabile dell'impianto che lo conserva allegandolo al libretto di impianto; il responsabile dell'impianto sottoscrive l'originale e le copie necessarie del rapporto di controllo di efficienza energetica per presa visione.
- 3 Il rapporto di controllo di efficienza energetica, firmato dall'operatore incaricato del controllo e della manutenzione, deve essere trasmesso, secondo le modalità indicate dalla Regione o dall'autorità competente, entro 60 giorni dalla data di effettuazione del controllo dell'impianto.
- 4 In adempimento alle disposizioni individuate dalla Regione Liguria , per assicurare la copertura dei costi necessari per l'adeguamento e la gestione del catasto degli impianti termici nonché per gli accertamenti e le ispezioni sugli impianti stessi, è prevista la corresponsione di un contributo da versare in occasione dell'invio del rapporto di controllo di efficienza energetica.
- 5 Nel rispetto del principio di equità, tale contributo è determinato secondo modalità uniformi sul territorio regionale ed è diversificato in ragione delle fasce di potenza termica utile nominale dell'impianto, secondo le Disposizioni regionali approvate con D.G.R. n. 1673 del 22-12-2014, come indicato nella successiva tabella B - Importo dei contributi -
- 6 All'atto della trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica, l'operatore di manutenzione provvede al versamento del contributo con le modalità stabilite dalle Disposizioni regionali approvate con D.G.R. n. 1673 del 22-12-2014 e secondo quanto specificato al successivo art. 18 - NORME TRANSITORIE -.
- 7 Il rapporto di controllo di esito positivo, che attesti la rispondenza dell'impianto termico ai minimi di rendimento di combustione fissati dall'allegato B al D.P.R. 74/2013 nonché la sua sicurezza nel funzionamento, corredato del contributo di spesa stabilito, costituisce "certificazione" di impianto termico.
- 8 In mancanza di uno dei precedenti requisiti l'impianto è considerato a tutti gli effetti come non certificato; per tali impianti l'Autorità competente provvede a seguito di accertamento a prescrivere al responsabile dell'impianto che siano immediatamente eseguite le necessarie opere di adeguamento, anche senza effettuare sull'impianto stesso una ispezione di controllo.
- 9 Qualora venga trasmesso un rapporto di controllo di efficienza energetica nel quale il rendimento di combustione sia inferiore al minimo di legge o nel caso venga evidenziata una anomalia tale da rendere l'impianto non sicuro all'utilizzo, l'impianto sarà oggetto di visita ispettiva da parte dell'Autorità competente, con addebito dei costi secondo quanto riportato nell'allegata tabella D - Tariffe ispezioni con addebito -.
- 10 Sugli impianti per i quali non sia stato trasmesso un rapporto di controllo di efficienza energetica, corredato di versamento del contributo, sarà programmata una ispezione di

controllo secondo quanto stabilito all'articolo 11 - ESECUZIONE DI ACCERTAMENTI ED ISPEZIONI -.

- 11 In occasione delle scadenze periodiche stabilite per il controllo di efficienza energetica, è comunque fatto obbligo al manutentore trasmettere il relativo Rapporto di controllo di efficienza energetica dell'impianto, indipendentemente dall'esito del controllo stesso e indipendentemente dal versamento del contributo di spesa stabilito.

ART. 8 FINALITA' DI ACCERTAMENTI ED ISPEZIONI

1. La verifica sull'effettivo stato di esercizio e di manutenzione degli impianti termici è svolta dall'Ente, direttamente o tramite organismi esterni, attraverso le seguenti attività :
 - a) accertamento della regolarità documentale e rispondenza alle norme di legge di quanto dichiarato nei Rapporti di controllo di efficienza energetica, presentati per conto del Responsabile dalle Ditte manutentrici;
 - b) ispezioni da effettuarsi presso gli impianti termici che non risultano certificati., finalizzate alla verifica dell'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici per quegli impianti termici
 - c) ispezioni a campione, conformi alle Disposizioni regionali approvate con D.G.R. n. 1673 del 22-12-2014, finalizzate al riscontro della veridicità dei Rapporti di controllo di efficienza energetica di cui sopra.

ART. 9 REQUISITI PER ISPETTORI DELL'ENTE

1. È facoltà della Città Metropolitana di Genova attribuire l'incarico di ispettore d'impianto a personale alle dirette dipendenze dell'Ente, sia a tempo indeterminato, sia con contratto a termine, ovvero che intrattenga con l'Ente un rapporto di consulenza, sulla base del titolo di studio ad indirizzo tecnico nonché delle precedenti esperienze lavorative in mansioni attinenti il campo di attività in questione.

ART. 10 REQUISITI PER ISPETTORI APPARTENENTI AD ORGANISMI ESTERNI

1. Secondo quanto previsto all'art 31 comma 3 della Legge 10/91 ed all'art. 9 comma 5 del DPR 74/2013, le attività di ispezione sugli impianti termici possono essere affidate ad organismi esterni all'Ente.
2. In questo caso la Città Metropolitana di Genova procederà all'affidamento del servizio stipulando con i suddetti organismi apposite convenzioni, previo accertamento che i medesimi organismi soddisfino, con riferimento alla specifica attività prevista, ai requisiti minimi di cui all'allegato "C" al DPR 74/2013 e nel rispetto delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei servizi.
3. È inoltre requisito essenziale degli organismi esterni, al fine dell'affidamento, la qualificazione individuale dei tecnici che opereranno direttamente presso gli impianti (comma 13 dell'allegato "L" al d.lgs. 311/06).
4. Tale qualificazione è riconosciuta dall'Ente a tutti i soggetti in possesso di attestato che dimostri l'avvenuta partecipazione con esito positivo ai corsi per Ispettore di Impianti Termici organizzati dall'ENEA ("patentino" ENEA) o comunque a corsi di specifica formazione legalmente riconosciuti a livello regionale o statale; il possesso di tale attestato, da parte dei tecnici direttamente impiegati per eseguire i controlli sugli impianti, costituisce quindi requisito necessario per l'organismo esterno affidatario dell'attività di controllo.
5. L'Ente conserva, comunque, la facoltà di verificare in qualsiasi momento, anche ad affidamento in corso, l'idoneità dell'organismo esterno affidatario nonché la qualificazione individuale dei singoli tecnici che operano direttamente sugli impianti termici.

ART. 11 ESECUZIONE DI ACCERTAMENTI ED ISPEZIONI

11.1 Determinazione degli oneri da applicare per accertamenti ed ispezioni

1. Gli oneri sono stabiliti in conformità alle disposizioni individuate dalla Regione nell'ambito delle proprie competenze.

11.2 Programmazione delle ispezioni

1. Secondo quanto disposto dall'art. 31 della legge 10/91, dall'art. 9 comma 2 del d.lgs. 192/2005, dall'art. 9 del DPR 74/2013 e dalle Disposizioni regionali D.G.R. n. 1673 del 22-12-2014, la Città Metropolitana di Genova effettua annualmente sul territorio di propria competenza, direttamente o tramite organismi esterni, ispezioni sugli impianti termici, secondo quanto riportato nella tabella C - Accertamenti e cadenza delle ispezioni sugli impianti termici - programmandoli in base ai seguenti criteri e priorità :
 - a. ispezioni su tutti gli impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica o per i quali in fase di accertamento siano emersi elementi di criticità;
 - b. ispezioni, ogni anno, sul 5% degli impianti dotati di generatori aventi anzianità superiore a 15 anni, rispettivamente, con sottosistemi di generazione a fiamma alimentati a gas (metano e GPL) destinati alla climatizzazione invernale e/o alla produzione di acqua calda sanitaria, di potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, nonché con sottosistemi a ciclo frigorifero di potenza termica utile nominale compresa tra 12 e 100 kW;
 - c. ispezioni, ogni due anni, sul 100 % degli impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido, con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW;
 - d. ispezioni, ogni quattro anni, sul 100 % degli impianti dotati di macchine frigorifere con potenza termica utile nominale superiore ai 100 kW;
 - e. ispezioni, ogni quattro anni, sul 100 % degli impianti dotati di generatori a gas con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW e impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale compresa tra 20 e 100 kW;
 - f. ispezioni su tutti gli impianti per i quali dai rapporti di controllo dell'efficienza energetica risulti la non riconducibilità a rendimenti superiori a quelli fissati nell'Allegato B del D.P.R. n. 74/2013.
2. Saranno inoltre effettuate ogni anno verifiche a campione sul 2% degli impianti dotati di generatori aventi anzianità inferiore a 15 anni, rispettivamente, con sottosistemi di generazione a fiamma alimentati a gas (metano e GPL), destinati alla climatizzazione invernale e/o alla produzione di acqua calda sanitaria, di potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, nonché con sottosistemi a ciclo frigorifero di potenza termica utile nominale compresa tra 12 e 100 kW; tali verifiche saranno effettuate con le stesse modalità previste per le ispezioni.
3. Gli accertamenti e le ispezioni sugli impianti termici sono finalizzati alla verifica dello stato di esercizio e di manutenzione, ai fini dell'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi energia energetici, anche al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.

4. L'effettuazione dei controlli all'interno delle singole unità immobiliari avverrà con il consenso ed in presenza del responsabile dell'impianto termico o di persona da esso delegata per iscritto.
5. Per consentire e agevolare l'esecuzione delle ispezioni, il Responsabile dell'impianto:
 - a) può delegare una persona maggiorenne di sua fiducia mediante delega scritta, in caso di impedimento ad essere presente;
 - b) ha facoltà di farsi assistere dal proprio manutentore;
 - c) deve mettere a disposizione dell'ispettore la documentazione relativa all'impianto e precisamente:
 - 1) i rapporti di manutenzione redatti e sottoscritti dall'operatore incaricato del controllo e della manutenzione;
 - 2) il libretto di impianto, regolarmente compilato, completo degli allegati e comprensivo, almeno, dell'ultimo rapporto di controllo di efficienza energetica;
 - 3) l'eventuale precedente libretto di impianto con le registrazioni relative ai cinque anni antecedenti la data di ispezione;
 - 4) le istruzioni riguardanti la manutenzione di cui all'art. 7 commi 1, 2, 3 e 4 del D.P.R. n. 74/2013;
 - 5) la dichiarazione di conformità o la dichiarazione di rispondenza ai sensi del D.M. 37/08;
 - 6) per impianti realizzati o ristrutturati successivamente all'entrata in vigore della legge 10/91, la documentazione tecnica progettuale riferibile ex art. 28 legge 10/91 e ss.mm.ii.
 - 7) nei casi previsti, il Certificato di Prevenzione Incendi, la documentazione INAIL (ex ISPESL) e quant'altro necessario secondo la tipologia dell'impianto.
 - d) deve firmare, per ricevuta e presa visione, le copie del rapporto di ispezione compilate dall'ispettore.
6. Nessuna somma di denaro deve essere consegnata a qualsiasi titolo all'ispettore.

11.3 Modalità di effettuazione delle ispezioni

1. L'ispezione di controllo è preavvisata con un anticipo di almeno 15 giorni ad uno dei soggetti responsabili dell'impianto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (o con altro mezzo idoneo, quale la posta elettronica certificata). Nella lettera sono specificate la data e l'ora (o la fascia oraria) in cui la visita verrà effettuata.
2. Il soggetto a cui è inviato l'avviso dovrà segnalare tempestivamente eventuali inesattezze riguardanti l'indirizzo o il responsabile indicato o la richiesta di rinvio della visita.
3. Nel caso non sia possibile in alcun modo mettersi in contatto con il proprietario o con l'occupante di un'unità immobiliare dove si presume sia attivo un impianto termico, la visita di controllo potrà essere preannunciata tramite la "notifica di controllo", indicata al successivo articolo 12 - *RISCONTRI NELL'EFFETTUAZIONE DELLE ISPEZIONI* - da lasciarsi in loco con le modalità indicate nel medesimo articolo.
4. La data e/o l'orario programmati per l'ispezione dell'impianto potranno essere modificati, qualora l'utente non fosse disponibile alla data indicata, nei termini indicati al successivo punto "Spostamento della visita di controllo".

5. Alla data ed all'ora (ovvero entro la fascia oraria) comunicate, l'ispettore si presenterà all'indirizzo indicato nella lettera di preavviso munito di documento di riconoscimento.
6. L'ispettore dovrà avere libero accesso ai locali ove è ubicato l'impianto e avrà il precipuo compito di controllare che la gestione, l'esercizio e la manutenzione periodica dell'impianto termico oggetto del controllo nonché l'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia siano conformi ai disposti della vigente legislazione ed alle normative tecniche applicabili.
7. L'ispettore avrà inoltre facoltà di effettuare sull'impianto termico tutte le verifiche che ritenga opportune.
8. L'ispettore dovrà accertare l'identità della persona presente al controllo, che potrà essere il responsabile o persona da esso delegata, annotando sul verbale, di cui nel seguito, il nominativo, l'indirizzo di residenza, il codice fiscale ed un recapito telefonico sia del responsabile, sia dell'eventuale delegato; in caso di persona delegata provvederà, inoltre, a ritirare la delega scritta e ad allegarla al verbale.
9. L'ispettore procederà ad effettuare le verifiche indicate nel seguito, su tutti i generatori a servizio dell'impianto, compilando, al termine delle operazioni di controllo, un apposito "verbale di ispezione" per ciascuno dei generatori verificati.
10. Su tale verbale dovranno essere riportate tutte le risultanze delle singole verifiche indicate nel seguito e tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie relativamente all'impianto; potranno inoltre esservi annotate le eventuali osservazioni effettuate dal responsabile d'impianto o dal suo delegato.
11. Sul verbale dovrà essere chiaramente indicato l'importo totale della spesa, dovuto per la visita di controllo (comprensivo di eventuali imposte) ovvero, verificandosi il caso, dovrà essere chiaramente indicata la gratuità della visita di controllo.
12. Il verbale, compilato in triplice copia, dovrà essere sottoscritto dall'ispettore e dal responsabile dell'impianto, o dal suo delegato; una delle copie sarà consegnata al responsabile dell'impianto, o al suo delegato, e dovrà essere allegata al libretto d'impianto; sarà facoltà del responsabile dell'impianto o del suo delegato far annotare sul verbale eventuali dichiarazioni.
13. Gli estremi della visita di controllo e/o i risultati delle verifiche effettuate dovranno essere trascritti negli appositi spazi previsti sul libretto d'impianto (allegato "I" al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 febbraio 2014) e sarà posto in calce timbro e firma dell'ispettore.

11.4 Spostamento della visita di ispezione

1. La data e/o l'ora, o la fascia oraria, previste per la visita di controllo potranno essere modificate, per motivate ragioni, a condizione che l'utente stesso ne faccia richiesta per iscritto o a mezzo di comunicazione anche telefonica alla Città Metropolitana o all'Ente da essa incaricato, entro sette giorni dal ricevimento della lettera di avviso e comunque con almeno tre giorni di anticipo; per concordare una nuova data per la verifica dell'impianto verranno applicate le seguenti modalità:
 - se la richiesta perverrà non oltre i tre giorni solari precedenti la data fissata per la verifica, ovvero qualora la lettera di preavviso non sia stata ricevuta in tempo utile, la variazione non comporterà alcun aggravio di spesa a carico dell'utente;

- se la richiesta perverrà successivamente al suddetto termine, la variazione potrà comportare un onere aggiuntivo per il controllo pari a quello previsto nel caso di ripetizione di visita per causa imputabile ai soggetti regolarmente preavvisati.
2. La possibilità di modifica di orario o data dell'ispezione sarà comunque subordinata alle complessive e contingenti esigenze organizzative e/o operative di programmazione della campagna di controllo in atto.

11.5 Verifiche da effettuare sull'impianto

1. L'ispettore dovrà inizialmente accertare che :
- il libretto di impianto sia correttamente tenuto e sia compilato in ogni sua parte;
 - per gli impianti a combustione, il generatore sia stato predisposto per le verifiche di legge;
 - la conduzione e la gestione dell'impianto siano eseguite secondo le norme vigenti;
 - le manutenzioni ed i controlli periodici siano stati eseguiti con le modalità e la frequenza indicate dal costruttore, dall'installatore o dal manutentore e comunque entro i termini stabiliti con disposizioni regionali (D.G.R. n. 1573 del 28/11/2008);
 - I rapporti di controllo di efficienza energetica siano stati rilasciati secondo le Disposizioni regionali D.G.R. n. 1673 del 22-12-2014, come da Tabella A - Cadenza dei controlli di efficienza energetica e trasmissione del rapporto - allegata al presente Regolamento.

Nei casi di impianti con generatori di calore a combustione:

2. Secondo quanto disposto dalla norma tecnica UNI 10389, per gli impianti a combustione dovranno essere verificati i seguenti parametri :
- tipo di combustibile impiegato;
 - potenza termica utile del/dei generatore/i
3. Sui generatori funzionanti con combustibili per i quali le norme tecniche stabiliscono i necessari coefficienti di calcolo del rendimento e del $CO_n^{(2)}$, dovranno essere misurati:
- la temperatura dei fumi all'uscita del generatore;
 - la temperatura aria comburente;
 - la percentuale di CO_2 nei fumi all'uscita del generatore;
 - il numero di Bacharach indicante la fumosità, nel caso di combustibili liquidi;
 - la percentuale di CO espressa in ppm (parti per milione), nei fumi all'uscita del generatore;
 - la percentuale di O_2 nei fumi all'uscita del generatore;
 - la perdita di calore sensibile nei fumi;
 - il rendimento di combustione del generatore.
4. In presenza di impianti con generatore di tipo B posto in locali abitati dovranno essere, inoltre, verificati :
- l'entità della depressione al camino (tiraggio) espressa con valore negativo ed in Pa (Pascal);
 - l'assenza di riflusso in ambiente dei prodotti della combustione.
5. Limitatamente alle parti visibili dovranno essere controllati :

¹ Il valore di CO rilevato va riportato alla condizione di prodotti della combustione secchi e senz'aria (CO_n) come indicato al punto 6.1 della UNI 10389

- lo stato delle coibentazioni;
 - lo stato dei condotti di evacuazione dei prodotti della combustione;
 - lo stato dei dispositivi di regolazione e di controllo della temperatura del generatore e le loro impostazioni orarie;
 - il sistema di aerazione dei locali in cui è installato il generatore di calore.
6. Sulla base delle verifiche visive e delle eventuali misurazioni effettuate e tenendo conto della documentazione presente al momento del controllo, l'ispettore valuterà, per quanto possibile, la regolarità della posizione del terminale di scarico dei prodotti della combustione, annotandolo sul verbale, se necessario.

Per tutti gli impianti di climatizzazione:

7. Limitatamente alle parti visibili dovranno essere controllati :
- lo stato delle coibentazioni;
 - lo stato dei dispositivi di regolazione e di controllo della temperatura del generatore e le loro impostazioni orarie;
8. A seconda dei casi e dove ne ricorra la necessità, per potenzialità o configurazione dell'impianto, sul verbale dovrà essere riportato :
- se è presente un C.P.I. ovvero un N.O.P. rilasciato dal Comando Provinciale dei VV.FF. ;
 - se è presente un progetto per l'impianto termico come richiesto dall'art. 28 della Legge 10/91;
 - se è presente un certificato di conformità ai sensi del D.M. 37/08 (ex- Legge 46/90);
 - se è presente, per l'unità immobiliare o per l'edificio al cui servizio è posto l'impianto termico, l'attestato di prestazione energetica di cui all'art. 6 del d.lgs. 19/08/2005 n. 192 e successive modificazioni, o altro documento che ne abbia valore sostitutivo.
9. Eseguirà inoltre i seguenti accertamenti annotandoli, se del caso, sul verbale :
- che sia debitamente compilata, ove il sistema di contabilizzazione dell'impianto lo consenta, la scheda relativa ai consumi di combustibile;
 - nel caso di impianto termico centralizzato al servizio di una pluralità di utenti, accerterà l'esistenza della tabella di cui all'art. 9, comma 8, del D.P.R. 412/93 e dell'esattezza e completezza dei dati in essa riportati;
 - per impianti di potenza nominale maggiore o uguale a 350 kW, nel caso sia stato nominato un "terzo responsabile", procederà all'accertamento del possesso da parte di quest'ultimo dei requisiti di cui all'art. 6, comma 8, del DPR 74/2013; la mancanza di tali requisiti sarà comunicata all'amministratore o al proprietario dell'impianto, avvertendolo della nullità a tutti gli effetti, per mancanza dei requisiti di legge, della delega di responsabilità effettuata.
10. Nel caso di impianti termici serviti da più di tre generatori di calore collegati allo stesso circuito è facoltà dell'ispettore procedere alle operazioni di controllo della combustione solo su un numero limitato di generatori e non sulla totalità degli stessi.
- In questo caso i generatori da controllare, in numero comunque non inferiore a tre, dovranno essere scelti tra quelli che, a giudizio dell'ispettore, presentano situazioni funzionali più critiche o più carenti sotto il profilo della manutenzione.
- L'onere della verifica sarà rapportato all'effettivo numero di generatori controllati.
11. Nel caso si rendessero necessari, è infine facoltà dell'Ente richiedere controlli più approfonditi o particolari, anche di natura diversa da quelli espressamente previsti dal

presente Regolamento, ma comunque attinenti alle finalità perseguite dalle norme di legge vigenti che attribuiscono all'Ente il ruolo di Autorità Competente.

Tali controlli, eseguiti con onere a carico degli utenti, dovranno essere effettuati da personale o da ditte specializzate ed i risultati dovranno essere sottoposti all'Ente per le valutazioni del caso, in relazione alle cause che hanno determinato la richiesta.

Resta comunque facoltà dell'Ente verificare e/o approfondire, direttamente o tramite gli organismi esterni delegati alle verifiche, le risultanze così ottenute.

11.6 Adeguamento delle anomalie riscontrate

1. Nel caso siano riscontrate, all'atto del controllo, una o più non conformità alle vigenti normative in materia di impianti termici, al responsabile dell'impianto potrà essere concesso, a giudizio dell'ispettore, un tempo di adeguamento per la messa a norma dell'impianto stesso, non superiore a 60 giorni.
2. Il tempo di adeguamento sarà direttamente commisurato alla complessità degli interventi da eseguire ed inversamente alla pericolosità delle anomalie riscontrate.
3. Il numero di giorni concessi per procedere all'adeguamento sarà riportato sul verbale.
4. Ad adeguamento eseguito, il responsabile dovrà dare comunicazione all'Ufficio Impianti Termici della Città Metropolitana di Genova inviando, tramite Raccomandata A/R o a mezzo PEC, la "Dichiarazione di adeguamento dell'impianto termico" rilasciata dall'ispettore al momento del controllo.
5. La dichiarazione dovrà essere debitamente firmata e compilata in ogni sua parte. Ove necessario o specificatamente richiesto, alla "dichiarazione di adeguamento dell'impianto termico", dovrà essere allegata idonea documentazione comprovante l'avvenuta messa a norma dell'impianto.
6. La "dichiarazione di adeguamento dell'impianto termico" non firmata o non compilata in ogni sua parte sarà considerata nulla a tutti gli effetti.
7. Decorsi i termini di tempo concessi per la messa a norma dell'impianto (tempo di adeguamento più eventuale proroga) ed in assenza della dichiarazione di adeguamento o in presenza di documentazione insufficiente, l'Ente potrà decidere se sollecitare l'adeguamento dell'impianto inviando al responsabile un avviso con lettera A.R. o se procedere direttamente ad applicare, nei confronti del responsabile d'impianto, le sanzioni previste all'articolo 15 - *CONTESTAZIONE DELLE VIOLAZIONI E SANZIONI AMMINISTRATIVE*-
8. Decorsi i termini indicati nell'eventuale sollecito ed in assenza della dichiarazione di adeguamento, l'Ente procederà ad applicare, nei confronti del responsabile d'impianto, le sanzioni previste all'articolo 15 - *CONTESTAZIONE DELLE VIOLAZIONI E SANZIONI AMMINISTRATIVE* -.
9. L'invio della dichiarazione di adeguamento e/o della documentazione comprovante la messa a norma degli impianti non precluderà comunque l'effettuazione di controlli a campione per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal responsabile dell'impianto.
10. È facoltà dell'Ente concedere, su richiesta del responsabile dell'impianto termico e per dimostrati motivi tecnici e/o procedurali e/o autorizzativi, una ulteriore proroga al termine stabilito dall'ispettore per la messa a norma dell'impianto pari ad altri 60 giorni.
11. la proroga potrà essere concessa una sola volta per ogni singolo controllo.
12. Il periodo di tempo concesso per la messa a norma dell'impianto (tempo di adeguamento ed eventuale proroga), non potrà comunque superare i 120 giorni.
13. Solo nel caso in cui il responsabile dell'impianto si impegni per iscritto a sostituire il generatore di calore potrà essere concesso un periodo totale di 180 giorni.
14. In questo caso particolare la comunicazione di avvenuto adeguamento dovrà essere effettuata inviando, assieme alla "dichiarazione di adeguamento dell'impianto termico", la

“scheda identificativa di impianto” contenuta nel libretto d’impianto, debitamente compilata e firmata.

15. Se il responsabile di impianto recede dall’impegno relativo alla sostituzione del generatore di calore sono ripristinati le prescrizioni ed i relativi tempi per l’adeguamento previsti in origine nel verbale di controllo.
16. I giorni che costituiscono il periodo di tempo concesso per la messa a norma dell’impianto sono sempre da considerarsi solari e consecutivi a partire dal giorno successivo alla data di esecuzione del controllo.

11.7 Oneri di spesa per le ispezioni

1. Gli impianti per cui non sia pervenuto, per il periodo di validità della certificazione precedente all’anno in corso (rispettivamente, quadriennio, biennio o anno, in relazione alla fascia di potenza), il rapporto di controllo di efficienza energetica corredato di attestazione dell’avvenuto pagamento del contributo di spesa stabilito, saranno soggetti ad ispezione con onere a carico del responsabile dell’esercizio e della manutenzione.
2. Tali controlli sono definiti nel seguito “controlli d’ufficio”.
3. Gli impianti che, all’atto del controllo, siano in possesso della certificazione indicata all’articolo 7 - *TRASMISSIONE RAPPORTI DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA* - in corso di validità nell’anno precedente a quello del controllo stesso, non saranno soggetti ad alcun onere di spesa per il solo controllo.
4. Tali controlli sono definiti nel seguito “controlli a campione”.
5. Il controllo che debba essere ripetuto per causa imputabile al responsabile dell’impianto, come indicato all’articolo 12 - *RISCONTRI NELL’EFFETTUAZIONE DELLE ISPEZIONI* - sarà gravato di un onere di spesa, in aggiunta all’onere di spesa per il controllo, pari alla metà di quello relativo al controllo d’ufficio corrispondente alla fascia di potenza, calcolato secondo le tariffe in vigore al momento del successivo controllo e definito dalla Città Metropolitana di Genova con propri atti deliberatori.
6. Tale onere aggiuntivo sarà applicato indifferentemente a controlli a campione o d’ufficio o qualora l’impianto ricada nel caso di cui al punto precedente o ancora se al momento del controllo risulti disattivato o rimosso.
7. Nel calcolo del suddetto onere aggiuntivo, non si dovrà tenere conto del numero di generatori di calore a servizio dell’impianto ma solo della potenza complessiva dell’impianto stesso.
8. L’onere aggiuntivo non potrà essere applicato, per lo stesso controllo, più di due volte.
9. Il controllo sull’impianto condominiale effettuato a seguito della richiesta del singolo condomino che utilizza l’impianto (art. 9 comma 7 del DPR 412/93) è considerato d’ufficio, indipendentemente dal fatto che l’impianto stesso sia stato certificato oppure no; in questo caso l’onere di spesa è posto totalmente a carico di colui che ha richiesto il controllo.

ART. 12 RISCONTRI NELL'EFFETTUAZIONE DELLE ISPEZIONI

12.1 Assenza all'ispezione

1. Il giorno stabilito per il controllo l'ispettore si presenterà negli orari stabiliti all'indirizzo ove è ubicato l'impianto; nel caso non sia presente al momento né il responsabile dell'impianto né un suo delegato, l'ispettore dovrà attendere almeno quindici minuti oltre l'ora, ovvero oltre il termine della fascia oraria, fissate e dovrà contemporaneamente, e per quanto gli è possibile, accertare se il ritardo sia stato o meno segnalato alla struttura cui fa riferimento.
2. Trascorso il suddetto termine senza che nessuno dei predetti soggetti si sia presentato sul posto, l'ispettore provvederà a compilare e ad affiggere sulla porta dell'unità immobiliare, o a lasciare nella cassetta postale della stessa, apposita "Notifica di ispezione" contenente l'invito per l'utente a mettersi al più presto in contatto con l'Amministrazione o con la Società delegata all'effettuazione dei controlli allo scopo di concordare una nuova data in cui eseguire il controllo.
3. Il controllo sarà quindi riprogrammato in accordo con gli interessati ed agli stessi potranno essere addebitati gli oneri aggiuntivi di cui all'articolo 11 – *ESECUZIONE DI ACCERTAMENTI ED ISPEZIONI* -; trascorsi tre mesi dalla data del controllo, in assenza di contatti da parte dell'utente, si procederà comunque a programmare un nuovo controllo sull'impianto.
4. Qualora anche la seconda visita non possa essere effettuata, sempre per causa imputabile al Responsabile dell'impianto, oltre agli oneri aggiuntivi, l'Autorità competente provvede a informare il Comune, ovvero tutti i soggetti che hanno competenze in relazione alla pubblica incolumità, per gli eventuali provvedimenti di competenza. Nel caso in cui si tratti di un impianto alimentato a gas di rete, sarà informata l'azienda distributrice per i provvedimenti previsti ai sensi dell'art.16, comma 6, del D.Lgs. 23 maggio 2000 n.164 "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144" e ss.mm.ii. 3.
5. Gli oneri aggiuntivi potranno essere addebitati a quegli utenti che, pur regolarmente preavvisati, siano risultati assenti al controllo o abbiano rifiutato l'ispezione.
6. L'utente si intende regolarmente preavvisato quando la lettera preannunciante il controllo sia stata ricevuta in tempo utile ovvero siano decorsi i termini di giacenza, o ancora quando sia stato lasciato, con le modalità sopra descritte, presso l'unità immobiliare di sua competenza la "notifica di controllo".

12.2 Rifiuto all'ispezione

1. Nel caso che, pur essendo l'utente regolarmente preavvisato, non sia consentito all'ispettore di poter accedere all'impianto, si inviterà il responsabile, o il suo delegato, dissenziente a consentire l'ispezione, avvertendolo che un eventuale rifiuto si configura come reato ai sensi dell'art. 340 c.p. ("Interruzione o turbativa del regolare svolgimento di una funzione pubblica").
2. L'ispettore annoterà sul verbale l'eventuale persistere nel rifiuto del responsabile o del suo delegato, riportandone anche le eventuali motivazioni addotte.

3 Le imprese di distribuzione di gas naturale sospendono altresì la fornitura di gas agli impianti su richiesta dell'ente locale competente per i controlli ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, motivata dalla riscontrata non conformità dell'impianto alle norme o dal reiterato rifiuto del *responsabile dell'impianto* a consentire i controlli di cui alla citata legge n. 10 del 1991.

3. In quest'ultimo caso l'ispettore provvederà a compilare e a rilasciare la "Notifica di ispezione" secondo le modalità indicate.
4. L'utente che ha opposto rifiuto al controllo sarà considerato a tutti gli effetti come "assente al controllo".
5. Il controllo sarà successivamente riprogrammato con le modalità e le procedure indicate al medesimo precedente punto - Assenza all'ispezione -.

12.3 Impossibilità ad effettuare l'analisi di combustione

1. Nel caso che, per qualsivoglia ragione, non sia possibile nel corso del controllo procedere ad effettuare l'analisi di combustione indicata al punto - *Verifiche da effettuare sull'impianto* - all'articolo 11 - ESECUZIONE DI ACCERTAMENTI ED ISPEZIONI - su uno o più dei generatori di calore a servizio dell'impianto termico, l'ispettore avrà facoltà di assumere come validi ai fini del controllo i valori di analisi di combustione riportati sulla copia del rapporto di controllo di efficienza energetica, rilasciato dal manutentore per il periodo in corso di validità al momento dell'ispezione.
2. Nel caso tale rapporto non fosse presente, l'ispettore prescriverà di far effettuare al più presto un'analisi di combustione sul generatore di calore e di comunicarne i risultati comunque entro e non oltre i 30 giorni solari successivi alla data del controllo.
3. In entrambi i casi, quanto sopra dovrà essere riportato sul verbale della visita di controllo.

12.4 Impossibilità ad effettuare l'ispezione

1. Se nel corso dell'ispezione si verificano, o sono riscontrate, condizioni tali che, a giudizio insindacabile dell'ispettore, ne impediscano la regolare prosecuzione, il controllo sarà sospeso e l'ispettore annoterà sul verbale le ragioni della sospensione.
2. L'ispezione sarà quindi ripetuta per intero o per la parte di verifiche ancora non eseguite in data da concordare con il responsabile dell'impianto o suo delegato: tale controllo sarà considerato a campione o d'ufficio prendendo come riferimento il controllo precedentemente sospeso.
3. La ripetizione dell'ispezione non comporterà l'applicazione di alcun onere di spesa aggiuntivo a carico del responsabile dell'impianto, salvo che la causa della sospensione sia per intero attribuibile al responsabile o alla persona da lui delegata: in tal caso la ripetizione dell'ispezione comporterà l'applicazione dello stesso onere aggiuntivo previsto per un controllo ripetuto per assenza del responsabile regolarmente preavvisato (secondo quanto indicato al punto - *Assenza all'ispezione* -).

12.5 Impianto disattivato

1. Si considera "disattivato" un impianto termico nel quale il collegamento tra il generatore di calore e la fonte del combustibile sia stato interrotto in modo permanente, non ripristinabile se non a seguito dell'intervento di un tecnico specializzato, oppure privi di parti essenziali senza le quali l'impianto termico e/o il generatore non può funzionare o, ancora, quelli non collegati ad una fonte di energia.
2. Più in generale si può considerare "disattivato" un impianto termico privo di uno o più dei suoi componenti essenziali (generatore, insieme di tutte le tubazioni, insieme di tutti i corpi scaldanti) ovvero un impianto termico ubicato in un luogo nel quale siano presenti condizioni tali da impedirne il funzionamento.
3. Sono quindi, ad esempio, da considerare "disattivati" :

- un impianto termico da cui sia stato rimosso il generatore di calore;
 - un impianto termico il cui generatore di calore sia stato scollegato idraulicamente dall'impianto mediante distacco delle tubazioni;
 - un impianto termico funzionante a gas, ove sia stata interrotta la fornitura del gas dalla società erogatrice;
 - un impianto termico, nel quale uno o più dei componenti essenziali necessitino dell'elettricità per funzionare, ubicato in luogo in cui sia stata sospesa la fornitura dell'energia elettrica.
4. Non può considerarsi "disattivato" un impianto termico non funzionante unicamente in relazione a guasti o malfunzionamenti del generatore di calore e/o altro componente dell'impianto stesso.
 5. Il responsabile dell'impianto termico che sia stato disattivato, sia l'intero impianto che singoli generatori, deve trasmettere apposita "dichiarazione di disattivazione impianto" al soggetto esecutore, entro 30 giorni dalla data di disattivazione. Una copia di tale dichiarazione sarà allegata al libretto d'impianto.
 6. Se all'atto del controllo l'impianto termico risulta disattivato senza che l'utente abbia provveduto ad inviare la dichiarazione prescritta, l'ispettore provvederà ad accertare anzitutto la data in cui è avvenuta la disattivazione e le modalità con cui essa è stata eseguita chiedendo di produrre, nel caso lo ritenga opportuno, la necessaria documentazione al riguardo. Procederà successivamente ad effettuare le verifiche previste all'articolo 11 - *ESECUZIONE DI ACCERTAMENTI ED ISPEZIONI* - p.to 11.5 - *Verifiche da effettuare sull'impianto* - nella misura in cui possano essere effettuate in relazione alle condizioni dell'impianto.
 7. Al termine del controllo sul verbale, oltre all'esito dei controlli eseguiti, dovrà essere annotato lo stato di disattivazione, la ragione per cui l'impianto è da considerarsi tale e la data in cui la disattivazione è avvenuta.
 8. Nel caso in cui, nel corso dell'ispezione la documentazione richiesta relativa alla disattivazione dell'impianto non sia stata esibita, saranno dati al responsabile 15 giorni di tempo per inviare tale documentazione all'Ufficio Impianti Termici della Città Metropolitana di Genova.
 9. L'onere di spesa potrà essere ridotto o annullato secondo le seguenti modalità, facendo riferimento alla data del controllo:
 - impianto di potenza inferiore a 35 kW: il controllo non sarà gravato da alcun onere di spesa se la disattivazione dell'impianto, comprovata da idonea documentazione, è avvenuta da più di sei mesi; in caso contrario sarà applicato un onere pari alla metà della tariffa relativa ad un controllo d'ufficio su caldaia di uguale fascia di potenza;
 - impianto di potenza uguale o superiore a 35 kW: il controllo non sarà gravato da alcun onere di spesa se la disattivazione dell'impianto, comprovata da idonea documentazione, è avvenuta in data antecedente all'inizio del periodo di funzionamento invernale previsto dalla legge; in caso contrario sarà applicata una tariffa pari alla metà della tariffa relativa ad un controllo d'ufficio su caldaia di uguale fascia di potenza, considerando l'impianto come servito da un solo generatore di calore.
 10. L'onere per il controllo sarà dovuto per intero nel caso in cui non venga inviata in tempo utile all'ufficio, idonea documentazione comprovante l'effettiva disattivazione nei termini indicati o l'avvenuta presentazione della prescritta dichiarazione di disattivazione dell'impianto.
 11. Saranno comunque conteggiati per intero tutti i maggiori oneri dovuti alla ripetizione dell'ispezione quali spostamenti della data del controllo, assenza o rifiuto a precedenti controlli.
 12. Il responsabile sarà, inoltre, avvisato che dell'eventuale riattivazione dell'impianto dovrà essere data immediata comunicazione all'Ufficio Impianti Termici della Città Metropolitana

di Genova e che contestualmente dovranno essere eliminate tutte le eventuali anomalie riscontrate nel corso della visita di controllo; anche tale avviso dovrà essere riportato sul verbale.

13. L'eventuale riattivazione potrà avvenire solo dopo l'esecuzione di un intervento di manutenzione e controllo di efficienza energetica con la conseguente trasmissione all'Autorità competente del relativo rapporto di controllo e, quando prevista, la dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08.

12.6 Assenza di impianto termico

1. Nel caso si riscontri presso l'unità immobiliare l'inesistenza dell'impianto termico o presenza di apparecchiature che non rientrano nella definizione di impianto termico, il controllo sarà considerato come "censimento", non gravato da alcun onere di spesa a carico del responsabile, fatti salvi gli oneri dovuti a causa di spostamenti della data del controllo, assenza o rifiuto a precedenti controlli.
2. Sul verbale della visita di controllo, oltre alla situazione riscontrata, dovranno essere, comunque, riportate tutte le necessarie informazioni relative all'unità immobiliare ed al suo proprietario e/o occupante, in modo da consentire il successivo aggiornamento del catasto impianti.

12.7 Contestazioni e rifiuto a firmare il verbale

1. Nel caso di rifiuto del responsabile dell'impianto o del suo delegato di sottoscrivere il rapporto di prova, l'ispettore procede ad annotare la circostanza sul rapporto che comunque, in copia, è consegnato, o successivamente notificato, all'interessato.
2. La contestazione relativa alle risultanze del controllo e/o all'onere di spesa richiesto per il controllo dovrà essere effettuata dal responsabile dell'impianto termico entro e non oltre 15 giorni solari dalla data del verbale stesso.
3. La contestazione, che dovrà contenere argomentazioni pertinenti per essere presa in considerazione, dovrà essere fatta per iscritto, firmata dal responsabile dell'impianto e fatta pervenire nel suddetto termine all'Ufficio Impianti Termici della Città Metropolitana di Genova esclusivamente tramite raccomandata A.R. o PEC.
4. Nel caso i controlli siano stati affidati a "organismo esterno", le contestazioni riguardanti, anche in modo indiretto, l'onere di spesa richiesto per il controllo dovranno essere effettuate ed inviate, con le modalità dette sopra, direttamente allo stesso organismo esterno, con copia per conoscenza all'Ufficio Impianti Termici della Città Metropolitana di Genova.
5. Anche il rifiuto alla firma del verbale sarà considerato come contestazione al controllo e dovrà essere motivato per iscritto con le modalità di cui sopra.
6. Trascorso il suddetto termine, in assenza di scritti giustificativi o esplicativi da parte del responsabile dell'impianto, il verbale sarà considerato accettato nella sua interezza, con tutte le conseguenze del caso.
7. In tutti i casi sarà comunque cura dell'ispettore informare la persona presente all'ispezione circa le modalità con cui contestare il controllo o giustificare il rifiuto alla firma del verbale: di tutto sarà riportata annotazione sul verbale.

ART. 13 ULTERIORI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLE ISPEZIONI DI CONTROLLO

1. In presenza di situazioni di grave pericolosità l'ispettore, dopo aver diffidato l'utente all'utilizzo dell'impianto, dovrà darne immediata comunicazione all'Ufficio Impianti Termici della Città Metropolitana di Genova, che provvederà a chiederne l'immediata disattivazione alle Autorità competenti.
2. La situazione riscontrata e le misure adottate dovranno essere annotate dall'ispettore sul verbale.
3. Nel caso in cui durante il controllo sia riscontrata la presenza di uno o più impianti termici non noti o censiti, l'ispettore procederà all'accertamento delle loro caratteristiche, annotandolo sul verbale di visita di controllo.
4. L'ispettore potrà procedere immediatamente al controllo di tali impianti se ciò non altera la programmazione complessiva dei controlli.
5. I controlli così effettuati saranno gravati dagli oneri di spesa previsti e riportati nella tabella D - Tariffe ispezioni con addebito -. Nel caso in cui, durante le operazioni di controllo, sia accertata la presenza di irregolarità che esulano la materia dei controllo di specifica competenza, tali irregolarità saranno riportate sul verbale e potranno essere oggetto di specifica segnalazione agli Organi competenti.

ART. 14 CHIUSURA FORZATA DELL'IMPIANTO

1. Il provvedimento di chiusura forzata dell'impianto termico potrà essere adottato, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative previste al successivo art. 15 - *CONTESTAZIONE DELLE VIOLAZIONI E SANZIONI AMMINISTRATIVE* - nei seguenti casi :
 - Qualora il responsabile dell'impianto risulti assente al controllo, ovvero rifiuti l'effettuazione del controllo, per più di una volta pur essendo stato regolarmente preavvisato;
 - Qualora il responsabile dell'impianto non abbia provveduto ad eseguire sull'impianto termico gli interventi di adeguamento richiesti a seguito di controllo come previsto dal precedente art. 11 - *ESECUZIONE DI ACCERTAMENTI ED ISPEZIONI* – p.to 11.6 - *Adeguamento delle anomalie riscontrate* -.
2. La procedura di chiusura forzata prevede la comunicazione mediante raccomandata A.R. al responsabile dell'impianto, nella quale si preannuncia l'avvio del procedimento nei suoi confronti e lo si invita a mettersi in contatto entro 15 giorni con l'Ente per regolarizzare la propria posizione.
3. Trascorso inutilmente tale termine, l'Ente provvede a:
 - per gli impianti funzionanti con gas di rete, a chiedere all'azienda erogatrice la sospensione della fornitura all'unità immobiliare in cui è ubicato l'impianto, in forza di quanto previsto all'art.16 - comma 6 del D.Lgs. 23.05.2000 n. 164 "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144" e ss.ii.mm.;
 - per tutti gli impianti, a chiedere alle Autorità ed agli Enti competenti (in particolare al Sindaco del Comune ove è ubicato l'impianto ed al Comando Provinciale dei VV.FF.), la chiusura forzata dell'impianto termico per ragioni di pubblica incolumità, motivate dalla possibile pericolosità dell'impianto stesso, non essendo stato possibile effettuare su di esso i controlli di legge.
4. Il procedimento di chiusura dell'impianto potrà essere sospeso in qualunque momento se il responsabile dell'impianto si impegnerà per scritto a regolarizzare, con modalità concordate con l'Ente, la propria posizione.
5. Il provvedimento potrà essere annullato solo ad avvenuta effettuazione del controllo e/o ad avvenuto adeguamento delle anomalie riscontrate.

ART. 15 CONTESTAZIONE DELLE VIOLAZIONI E SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Le violazioni al presente regolamento, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste per le violazioni alle norme di legge, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'Ar t. 16 della Legge n. 3 del 16.01.2003.
2. Al responsabile dell'impianto che non abbia provveduto a far effettuare le verifiche periodiche di cui agli Artt. 7 e 8 del DPR 74/2013, sarà contestata la violazione dell'art. 7, comma 1, del d.lgs. 192/05 ed applicata la sanzione amministrativa prevista all'art. 15, comma 5 dello stesso d.lgs., determinata nella misura minima di Euro 500,00 e massima di Euro 3.000,00;
3. Al responsabile dell'impianto, nel caso specifico che sull'impianto termico si sia evidenziato un rendimento inferiore ai minimi previsti dalla legge, sarà contestata la violazione dell'art. 31, comma 1, della Legge 10/91 ed applicata la sanzione prevista all'art. 34, comma 5, della stessa Legge, determinata nella misura minima di Euro 516,46 e massima di Euro 2.582,28.
4. Al responsabile dell'impianto che non abbia provveduto a far effettuare entro i termini prescritti le opere di adeguamento prescritte dalla Città Metropolitana di Genova a seguito di accertamenti e/o ispezioni, sarà contestata la violazione al presente Regolamento ai sensi dell'art. 7-bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'Ar t. 16 della Legge n. 3 del 16.01.2003, ed applicata una sanzione da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 graduata, a seconda della natura della violazione.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti punti 2, 3 e 4 sono cumulabili fino ad un massimo di € 3.000,00.
6. All'operatore incaricato del controllo e manutenzione, di cui, che non ottemperi a quanto prescritto all'art. 8 del DPR 74/2013, sarà contestata la violazione dell'art. 7, comma 2, del d.lgs. 192/05 ed applicata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 15, comma 6, dello stesso Decreto, determinata nella misura minima di Euro 1.000,00 e massima di Euro 6.000,00
7. Contemporaneamente all'emissione del Verbale, l'Amministrazione potrà richiedere, ove ne ricorra il caso la sospensione della fornitura di gas o la chiusura dell'impianto termico oggetto della contestazione (come previsto all'art.16, comma 6 del d.lgs. 23.05.2000 n. 164).
8. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
9. Ove possibile la violazione sarà contestata immediatamente tramite "Verbale di ispezione", oppure mediante VERBALE DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE DI LEGGE SANZIONATA IN VIA AMMINISTRATIVA notificato sia al trasgressore, sia alla persona obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
10. Se non è avvenuta la contestazione immediata, gli estremi della violazione potranno essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro 90 giorni e a quelli residenti all'estero entro 360 giorni dall'accertamento.
11. Nei casi di sanzioni amministrative per le quali è applicabile il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'Art. 16 della legge 689/81, è ammesso il versamento di una somma pari ad un terzo massimo della sanzione o, se più favorevole, pari al doppio del minimo, da effettuarsi

entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

12. All'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ed all'introito delle stesse provvede la Città Metropolitana di Genova.
13. La Città Metropolitana di Genova potrà comunque tenere nella dovuta considerazione la collaborazione del responsabile dell'impianto, nonché le condizioni economiche dell'interessato nella valutazione delle violazioni riscontrate, procedendo, se del caso, alla attenuazione delle sanzioni erogate o, se ricorrono gli estremi, all'applicazione di sanzione cumulativa.

ART. 16 CONTROLLO DELLA TEMPERATURA INTERNA DEI LOCALI

1. Il controllo della temperatura interna dei locali può essere richiesto da colui che occupa a qualunque titolo un'unità immobiliare servita da riscaldamento di tipo centralizzato.
2. Il controllo si effettua monitorando con continuità e per un periodo di tempo non inferiore a cinque giorni la temperatura dei locali dell'abitazione che, a parere dell'ispettore, possano essere più significativi ai fini del controllo della temperatura.
3. Le procedure e le modalità operative da seguire per effettuare il controllo della temperatura interna sono stabilite dall'Ufficio Impianti Termici della Città Metropolitana di Genova ma possono essere variate dall'ispettore per tener conto di particolari condizioni ambientali e di utilizzo dell'abitazione e dell'impianto termico: tali variazioni devono essere comunque segnalate e motivate nel verbale indicato di seguito.
4. Al termine del controllo dovrà essere redatto un verbale nel quale, oltre alle generalità del richiedente ed all'ubicazione dell'unità immobiliare, saranno riportati una sintesi dei risultati ottenuti e l'esito, positivo o negativo, del controllo; dovrà essere inoltre predisposta una breve relazione da consegnare, unitamente al verbale, al richiedente il controllo.
5. L'esito negativo del controllo sarà immediatamente comunicato, inviando copia del solo verbale, al responsabile (proprietario o amministratore) dell'impianto centralizzato che serve l'unità immobiliare oggetto del controllo.
6. Contestualmente sarà dato al responsabile dell'impianto un ragionevole intervallo di tempo per porre rimedio alla situazione.
7. L'onere per il controllo della temperatura interna è posto a carico del richiedente e l'importo di spesa è fissato nel doppio della tariffa intera applicata per un controllo su impianto termico appartenente alla fascia di potenza più bassa.

ART. 17 COMUNICAZIONI

17.1 Comunicazione nuovi impianti o modifiche significative

1. Il responsabile degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva, proprietario, conduttore, amministratore o per essi un terzo che se ne assume la responsabilità, comunica entro 30 giorni all'autorità competente in materia di controlli sugli impianti termici l'ubicazione e le principali caratteristiche degli impianti di nuova installazione o che siano stati oggetto di ristrutturazione, inclusa la sostituzione dei generatori di calore, nonché le eventuali successive modifiche significative, trasmettendo la scheda identificativa dell'impianto aggiornata, utilizzando i modelli di comunicazioni stabiliti.

17.2 Comunicazione disattivazione degli impianti

1. I responsabili degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva, in caso di disattivazione dell'intero impianto o singoli generatori, devono trasmettere alla Città Metropolitana di Genova, entro 30 giorni dalla data di disattivazione, apposita dichiarazione, resa sotto forma di atto notorio. Una copia di tale dichiarazione sarà allegata al libretto d'impianto, utilizzando i modelli di comunicazioni stabiliti.

17.3 Comunicazione riattivazione degli impianti

1. I responsabili degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva, in caso di riattivazione dell'impianto, devono trasmettere alla Città Metropolitana di Genova, entro 30 giorni dalla data di riattivazione, apposita comunicazione allegando copia del rapporto relativo all'intervento di manutenzione e controllo, utilizzando i modelli di comunicazioni stabiliti.

17.4 Comunicazione variazione responsabile dell'impianto

1. Il cambio di responsabilità dell'impianto per la climatizzazione invernale ed estiva, inteso come variazione della titolarità del proprietario, occupante, amministratore, terzo responsabile, deve essere comunicato alla Città Metropolitana di Genova, a cura del nuovo responsabile, entro 30 giorni lavorativi, utilizzando i modelli di comunicazioni stabiliti.
2. La revoca, la rinuncia o la decadenza dell'incarico di terzo responsabile di cui al comma 5, lettere b) e c) del D.P.R. 74/2013, devono essere comunicate al soggetto esecutore entro 10 giorni lavorativi, utilizzando i modelli di comunicazioni stabiliti.

17.5 Trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica

1. La trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di rilascio (data del controllo), per via informatica secondo le modalità indicate dalla Regione; per il periodo transitorio di applicazione delle relative disposizioni potrà avvenire, entro i medesimi termini, in forma cartacea e secondo le modalità indicate dall'Autorità competente.

ART. 18 NORME TRANSITORIE

18.1 Applicazione

1. In relazione alle competenze conferite alle Regioni di disciplinare i criteri, in applicazione del Regolamento di cui al D.P.R. n. 74/2013, individuando in particolare le modalità più opportune per garantire il corretto esercizio degli impianti termici ed un più efficace svolgimento delle previste attività di controllo, accertamento ed ispezione, la Regione Liguria ha approvato con propria D.G.R. n. 1673 del 22/12/2014 “Disposizioni e criteri per l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici”.
2. Nelle sopra citate Disposizioni la R.L. stabilisce che, nelle more della realizzazione del nuovo Catasto informatico regionale degli impianti termici e per consentire agli operatori incaricati del controllo e manutenzione di adeguarsi alla nuova normativa e comunque per tutta la durata del 2015, il rapporto di controllo di efficienza energetica può essere trasmesso, oltre che con le modalità telematiche indicate nelle medesime disposizioni, anche secondo le modalità precedentemente applicate dalle Autorità competenti, fermo restando che l’ammontare del contributo deve essere quello previsto dalla tabella B delle Disposizioni allegate alla D.G.R. n. 1673 del 22/12/2014.

18.2 Libretto di impianto per la climatizzazione

1. A partire dal 15 ottobre 2014, i precedenti “Libretto di impianto” e “Libretto di centrale” saranno sostituiti con il modello di “Libretto di impianto per la climatizzazione” conforme al modello riportato all’allegato I del DM 10 febbraio 2014 del Ministro dello Sviluppo Economico; la sostituzione può avvenire in occasione dei controlli periodici di efficienza energetica da programmare secondo la gradualità stabilita dal DPR 74/2013 oppure in concomitanza di eventuali interventi per riparazioni o manutenzione straordinaria.

18.3 Comunicazioni per impianti di climatizzazione dotati di macchine frigorifere, pompe di calore, teleriscaldamento e cogenerazione.

1. In attuazione del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74 che ha esteso le norme di cui trattasi a tutte le tipologie di impianti destinati alla climatizzazione estiva o invernale degli edifici nonché alla produzione centralizzata di acqua calda sanitaria, in relazione alla costituzione di un catasto degli impianti termici, in applicazione dell’art. 9 comma 7 dello stesso D.P.R. 74/2013, si rende necessaria l’integrazione dell’anagrafe degli impianti termici con le seguenti tipologie di impianti:
 - impianti di condizionamento fissi, utilizzati per il solo raffrescamento dell’aria nella stagione estiva, di potenza utile uguale o maggiore di 12 kW;
 - impianti di climatizzazione fissi a pompa di calore, utilizzati sia per raffrescamento estivo che per riscaldamento invernale, di potenza utile uguale o maggiore di 12 kW;
 - sottostazioni di scambio collegate ad impianto di teleriscaldamento;
 - impianti di cogenerazione (o trigenerazione) che utilizzano il calore residuo per il raffrescamento e/o riscaldamento degli ambienti.

2. In adempimento alle disposizioni dell'Art. 9, Comma 3, lett. a) del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192, richiamate dall'Art. 10, comma 4, lett. a) del DPR 16 aprile 2013, n. 74, per tutti gli impianti, nuovi o già esistenti alla data del 01 giugno 2014, destinati alla climatizzazione estiva o invernale degli edifici nonché alla produzione centralizzata di acqua calda sanitaria, ricadenti nelle tipologie sopra indicate, il Responsabile dell'impianto, proprietario, conduttore, amministratore o per essi un terzo che se ne assume la responsabilità, dovrà provvedere a dichiarare alla Città Metropolitana di Genova, quale ente competente in materia di controlli, l'ubicazione e le principali caratteristiche dell'impianto di proprietà o dallo stesso gestito, ubicato sul territorio di competenza della Città Metropolitana di Genova.

ART. 19 NORMA FINALE

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge statali e regionali.
2. Le modifiche successivamente intervenute con legge o regolamento statale o regionale si intendono automaticamente recepite nel presente Regolamento.

Tabella A

Cadenza dei controlli di efficienza energetica e trasmissione del rapporto

Tipologia impianto	Alimentazione	Potenza termica utile nominale ⁽¹⁾ [kW]	Cadenza dei controlli di efficienza energetica e trasmissione del rapporto	Tipo di rapporto di controllo di efficienza energetica
Impianti con generatore di calore a fiamma	Generatori alimentati a combustibile liquido o solido	$10 \leq P \leq 100$	2	Rapporto tipo 1 Allegato II D.M. 10/2/2014
		$P > 100$	1	
	Generatori alimentati a gas, metano o Gpl	$10 \leq P \leq 100$ età ≤ 15 anni	4	Rapporto tipo 1 Allegato II D.M. 10/2/2014
		$10 \leq P \leq 100$ età > 15 anni	2	
Impianti con generatore di calore a fiamma	Generatori alimentati a gas, metano o Gpl	$P > 100$	2	Rapporto tipo 1 Allegato II D.M. 10/2/2014
Impianti con macchine frigorifere/ pompe di calore	Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta	$12 \leq P \leq 100$	4	Rapporto tipo 2 Allegato III D.M. 10/2/2014
		$P \geq 100$	2	
	Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico	$P \geq 12$	4	Rapporto tipo 2 Allegato III D.M. 10/2/2014
	Pompe di calore ad assorbimento alimentate da energia termica	$P \geq 12$	2	Rapporto tipo 2 Allegato III D.M. 10/2/2014
Impianti alimentati da teleriscaldamento	Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza	$P > 10$	4	Rapporto tipo 3 Allegato IV D.M. 10/2/2014
Impianti cogenerativi	Micro-generazione	$P_{el} < 50$	4	Rapporto tipo 4 Allegato V D.M. 10/2/2014
	Unità cogenerative	$P_{el} \geq 50$	2	Rapporto tipo 4 Allegato V D.M. 10/2/2014
<p>P = Potenza termica utile P_{el} = Potenza elettrica nominale.</p>				

(1) I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto.

Importo dei contributi (bollini)

Tipologia impianto	Potenza impianto [kW]	Contributo in €
Impianti dotati di generatori di calore, pompe di calore, macchine frigorifere, sottostazioni teleriscaldamento	$10 \leq P < 35$	24,00
	$35 \leq P < 100$	46,00
	$100 \leq P < 350$	80,00
	$P \geq 350$	120,00
Micro-cogenerazione e cogenerazione	$P_{el} < 50$	80,00
	$50 \leq P_{el} < 1000$	120,00
	$P_{el} \geq 1000$	160,00

Tabella C

Accertamenti e cadenza delle ispezioni sugli impianti termici

Tipologia impianto	Alimentazione	Potenza termica utile nominale ⁽¹⁾	Accertamenti e cadenza delle ispezioni sugli impianti
Climatizzazione invernale e/o produzione di acqua calda sanitaria	Gas metano o GPL	Compresa tra 10 kW e 100 kW età ≤ 15 anni	Accertamento del rapporto di controllo dell'efficienza energetica; ispezioni annuali a campione su 2% degli impianti
		Compresa tra 10 kW e 100 kW età > 15 anni	Accertamento del rapporto di controllo dell'efficienza energetica; ispezioni annuali a campione su 5% degli impianti
		Superiore a 100 kW	Ispezioni ogni 4 anni
	Combustibile liquido o solido	Minore di 20 kW e non inferiore a 10 kW	Accertamento del rapporto di controllo dell'efficienza energetica
		Compresa tra 20 kW e 100 kW	Ispezioni ogni 4 anni
		Superiore a 100 kW	Ispezioni ogni 2 anni
Climatizzazione estiva, climatizzazione invernale, con o senza produzione di acqua calda sanitaria.	Macchine frigorifere/ Pompe di calore	Compresa tra 12 kW e 100 kW età ≤ 15 anni	Accertamento del rapporto di controllo dell'efficienza energetica; ispezioni annuali a campione su 2% degli impianti
		Compresa tra 12 kW e 100 kW età > 15 anni	Accertamento del rapporto di controllo dell'efficienza energetica; ispezioni annuali a campione su 5% degli impianti
		Superiore a 100 kW	Ispezioni ogni 4 anni
Impianti alimentati da teleriscaldamento	Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza	Superiore a 10 kW	Accertamento del rapporto di controllo dell'efficienza energetica
Impianti di cogenerazione	Micro-generazione	$P_{el} < 50 \text{ kW}$	Accertamento del rapporto di controllo dell'efficienza energetica;
	Unità cogenerative	$P_{el} \geq 50 \text{ kW}$	Ispezioni ogni 4 anni

(1) I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori, delle macchine frigorifere e degli scambiatori che servono lo stesso impianto.

Tariffe ispezioni con addebito

Tipologia impianto	Potenza utile nominale complessiva impianto [kW]	Addebito in €
Impianti dotati di generatori di calore, pompe di calore, macchine frigorifere	$10 \leq P < 35$	150,00
	$35 \leq P < 100$	250,00
	$100 \leq P < 350$	350,00
	$P \geq 350$	400,00
Micro-cogenerazione e cogenerazione	$P_{el} < 50$	350,00
	$50 \leq P_{el} < 1000$	400,00
	$P_{el} \geq 1000$	600,00
generatori in aggiunta al primo, cadauno: (massimo tre generatori per impianto)		100,00